

COMUNE DI OME

REGOLAMENTO DEI SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI

NORME GENERALI

- ART. 1 FINALITÀ E NORME
- ART. 2 COMPETENZE
- ART. 3 RESPONSABILITÀ
- ART. 4 DISPOSIZIONI GENERALI

POLIZIA DEI CIMITERI

- ART. 5 COMPITI DEL PERSONALE CIMITERIALE
- ART. 6 ORARI DI APERTURA DEL CIMITERO
- ART. 7 DISCIPLINA DELL'INGRESSO
- ART. 8 DIVIETI SPECIALI
- ART. 9 EPIGRAFI, MONUMENTI, ORNAMENTI SULLE TOMBE
- ART. 10 FIORI, PIANTE E MATERIALI ORNAMENTALI
- ART. 11 DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO
- ART. 12 VERIFICA E CHIUSURA DEI FERETRI

CONCESSIONI CIMITERIALI

- ART. 13 TARIFFE DEI SERVIZI
- ART. 14 CARATTERE DEMANIALE DELLA CONCESSIONE
- ART. 15 DURATA DELLE CONCESSIONI

TRASPORTI FUNEBRI

- ART. 16 NORME GENERALI PER I TRASPORTI
- ART. 17 MODALITÀ DEL TRASPORTO, PERCORSO E CORTEO
- ART. 18 RITI RELIGIOSI E CIVILI
- ART. 19 AMMISSIONE NEL CIMITERO

INUMAZIONI E TUMULAZIONI

- ART. 20 ASSEGNAZIONE POSTI E TIPOLOGIA DELLE SEPOLTURE
- ART. 21 TOMBE DEI CONIUGI

ART. 22	INUMAZIONE
ART. 23	TUMULAZIONE
ART. 24	TUMULAZIONI CON ANIMALI D'AFFEZIONE

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 25	ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI ORDINARIE
ART. 26	ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE
ART. 27	SPESE PER ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI
ART. 28	MATERIALI RINVENUTI
ART. 29	SMALTIMENTO DEI MATERIALI
ART. 30	RACCOLTA DELLE OSSA

CREMAZIONI

ART. 31	CREMAZIONI
ART. 32	URNE CINERARIE
ART. 33	DISPERSIONE DELLE CENERI

TOMBE DI FAMIGLIA

ART. 34	TOMBE DI FAMIGLIA
ART. 35	DURATA CONCESSIONE TOMBE DI FAMIGLIA

LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO

ART. 36	MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE
ART. 37	LAVORI EDILI ALL'INTERNO DEL CIMITERO
ART. 38	RECINZIONI AREE - MATERIALI DI SCAVO
ART. 39	ORARI DI LAVORO
ART. 40	VIGILANZE

NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 41	EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO
ART. 42	SANZIONI
ART. 43	ENTRATA IN VIGORE

NORME GENERALI

ART. 1 FINALITÀ E NORME

Le norme del presente Regolamento e l'attività funebre del Comune di Ome sono poste in essere con l'osservanza e nel rispetto delle disposizioni di cui al Titolo VI del T.U. delle Leggi Sanitarie del 27/07/1934 n. 1265, delle disposizioni di cui al D.P.R. del 10/09/1990 n. 285, della Legge 30/03/2001 n.130, del D.P.R. 15/07/2003 n.254, della Legge Regionale n. 33 del 31/12/2009, e del Regolamento Regionale n.4 del 14/06/2022 (Regolamento di attuazione del Titolo VI bis della L.R. 30/12/2009 n. 33 e di tutte le altre norme riguardanti i servizi funebri e cimiteriali)

Art. 2 COMPETENZE

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Responsabile dell'Ufficio tecnico e dall'Ufficiale di stato civile, per quanto di loro competenza.

ART. 3 RESPONSABILITÀ

1. Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi negli stessi da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Ove il Comune non gestisca direttamente il servizio, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche al soggetto gestore.
3. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.
4. Gli operatori delle imprese private incaricati dello svolgimento dei servizi funebri possono svolgere il loro lavoro se in regola con le norme del cantiere

ART. 4 DISPOSIZIONI GENERALI

1. L'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco, che la esercita avvalendosi degli uffici del Comune e dell'ATS Agenzia di Tutela della Salute competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari, in ogni caso, senza pregiudizio delle competenze di cui all'articolo 107, commi 3 e seguenti del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, o della forma associativa prescelta.
2. Alla manutenzione del cimitero, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime ai sensi delle Leggi vigenti.
3. Le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero, indipendentemente dalla forma di gestione.

POLIZIA DEI CIMITERI

ART. 5 COMPITI DEL PERSONALE CIMITERIALE

1. Il personale addetto al Cimitero è incaricato di assolvere gli specifici compiti attribuitigli dal D.P.R. 10.9.90, n. 285, nonché del presente Regolamento comunale ed in particolare:

- a) aprire e chiudere i cancelli di ingresso secondo gli orari stabiliti qualora non sia in funzione l'apertura temporizzata
- b) esercitare durante l'orario di apertura al pubblico una assidua vigilanza affinché, sia da parte dei visitatori, che del personale addetto ai lavori privati, venga mantenuto un contegno corretto e non vengano arrecati danni né alla proprietà comunale né a quella privata, nonché curare che all'interno dei Cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose;
- c) impedire l'esecuzione dei lavori se non autorizzati dall'Amministrazione Comunale;
- d) segnalare all'Ufficio competente eventuali danni riscontrati alla proprietà Comunale o a quella privata;
- e) curare la pulizia dei locali del Cimitero nonché la nettezza dei viali e degli spazi fra le tombe;
- f) provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, ecc.;

3. Inoltre ha l'obbligo di:

- a) ricevere ed accompagnare le salme sino al luogo della sepoltura, accertandosi della loro esatta destinazione;
- b) assistere a tutte le operazioni proprie dei servizi cimiteriali;
- c) provvedere, nel caso di esumazioni ordinarie, al collocamento delle ossa nell'ossario comune o, qualora da parte dei familiari sia stata ottenuta la prescritta concessione, a collocare i resti mortali nell'apposito tumulo prescelto;
- d) consegnare all'Ufficio comunale gli oggetti preziosi e i ricordi personali eventualmente rinvenuti nel corso delle operazioni cimiteriali.

4. È responsabile della regolare tenuta dei registri previsti dall'art. 52 del regolamento di polizia mortuaria DPR 285/90 citato;

5. Si accerta, mediante verbale redatto dall'impresa funebre che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano muniti di cassa metallica saldata a fuoco.

ART. 6 ORARI DI APERTURA DEL CIMITERO

	GIORNI FERALI				GIORNI FESTIVI			
	Mattino		Pomeriggio		Mattino		Pomeriggio	
	Dalle ore	Alle ore	Dalle ore	Alle ore	Dalle ore	Alle ore	Dalle ore	Alle ore
GENNAIO	8,00			17,30	8,00			17,30
FEBBRAIO	8,00			17,30	8,00			17,30
MARZO	8,00			17,30	8,00			17,30
APRILE	7,00			21,00	7,00			21,00
MAGGIO	7,00			21,00	7,00			21,00
GIUGNO	7,00			21,00	7,00			21,00
LUGLIO	7,00			21,00	7,00			21,00
AGOSTO	7,00			21,00	7,00			21,00
SETTEMBRE	7,00			21,00	7,00			21,00
OTTOBRE	8,00			17,30	8,00			17,30
NOVEMBRE	8,00			17,30	8,00			17,30
DICEMBRE	8,00			17,30	8,00			17,30

Il Sindaco, in relazione ad esigenze eccezionali, con apposita ordinanza, apporta, ai detti orari, temporanee modifiche.

Il trasporto per la sepoltura dovrà essere fatto nei limiti dell'orario specificato, avendo cura che i feretri vengano trasportati all'interno del cimitero, almeno mezz'ora prima della chiusura.

ART. 7 DISCIPLINA DELL'INGRESSO

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

2. È vietato l'ingresso:

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, che non abbiano specifica funzione di accompagnamento a persone cieche o altrimenti diversamente abili;
- b) alle persone in evidente stato di alterazione psichica, o in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti.

ART. 8 DIVIETI SPECIALI

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- c) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, appendere sulle tombe indumenti o altri oggetti, accumulare neve sui tumuli;
- d) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- e) danneggiare aiuole, alberi, giardini, scrivere sulle lapidi o sui muri, sedere sui tumuli o sui monumenti, camminare sulle tombe;
- f) l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione delle salme se non preventivamente autorizzati dal custode seppellitore;

ART. 9 EPIGRAFI, MONUMENTI, ORNAMENTI SULLE TOMBE

1. Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali previsti dal piano cimiteriale. Tutte le tipologie di sepoltura dovranno rispondere a criteri di sicurezza per quanto concerne l'esecuzione delle operazioni di tumulazione. La manutenzione delle sepolture e di tutto ciò che vi è apposto a titolo ornamentale o commemorativo spetta ai concessionari o agli aventi titolo.

3. All'infuori di quanto indicato, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

4. È vietata inoltre la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i 15 centimetri.

5. Le lastre di chiusura dei colombari saranno conformi alle prescrizioni che verranno assunte dall'Amministrazione Comunale.

6. Gli ornamenti dovranno essere collocati secondo lo schema adottato dall'Amministrazione in conformità alle regole generali stabilite dal piano Cimiteriale.

7. Per manutenzione si intende ogni intervento ordinario o straordinario necessario per garantire la piena funzionalità, il decoro, l'igiene e la sicurezza della sepoltura o dei visitatori del Cimitero.

ART. 10 FIORI, PIANTE E MATERIALI ORNAMENTALI

1. È consentito alle famiglie dei defunti di deporre sulle tombe piante, fiori recisi, corone e ghirlande purché questi non siano di proporzioni eccessive e che non escano dal perimetro della tomba. Le piante e arbusti che avranno superato l'altezza di 110 (centodieci) centimetri dovranno essere ridimensionati, a cura dei Concessionari e aventi titolo.
2. Nei campi comuni non è consentito alcuna piantumazione, l'area dovrà essere mantenuta a prato. Gli ornamenti di fiori freschi dovranno essere riposti negli appositi contenitori installati sulle tombe e sulle lapidi.
3. È fatto obbligo a parenti e affini del defunto, lo svuotamento periodico dei vari contenitori dell'acqua, dei fiori e delle piante, per evitare il ristagno dell'acqua.
4. È fatto obbligo a parenti e affini del defunto o di chiunque altri li ha deposti, rimuovere i fiori e le piante quando avvizziscono. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli saranno rimossi dagli incaricati del Comune, con successivi oneri a carico del concessionario.
5. Lapidi, croci, monumenti e qualunque altra cosa posta tanto sulle fosse che sulle sepolture non potranno essere rimosse o modificate senza l'autorizzazione.
6. Tutto quanto apposto irregolarmente e senza autorizzazione sarà rimosso d'ufficio e smaltito quale rifiuto, senza necessità di comunicazione o avviso alcuno, con oneri a carico dell'avente titolo.
7. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, ecc. non autorizzati e indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere pericolose, con successivi oneri a carico del concessionario.

ART. 11 DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che un'unica salma; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco curato dal Ministero della Salute, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
4. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il funzionario incaricato dall'ATS detterà le necessarie disposizioni precauzionali allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 12 VERIFICA E CHIUSURA DEI FERETRI

La rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere, con la sola esclusione dei feretri destinati all'estero per i quali è competente l'ATS, è attestata dall'incaricato al trasporto, su appositi modelli predisposti dalla Regione Lombardia

CONCESSIONI CIMITERIALI

ART. 13 TARIFFE DEI SERVIZI

I servizi e le forniture erogate, sia a domanda individuale, sia disposti d'ufficio, sono a titolo oneroso e soggetti al pagamento delle tariffe stabilite dall'Amministrazione comunale, fatti salvi i casi in cui essi siano riferibili a defunto indigente e appartenente a famiglia bisognosa o per il quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. L'erogazione del servizio è subordinata al previo pagamento della tariffa.

ART. 14 CARATTERE DEMANIALE DELLA CONCESSIONE

1. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali.
2. La concessione non dà diritto alla proprietà.
3. Ai sensi dell'art. 92 comma 4 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 è vietato cedere a terzi il diritto di sepoltura, per qualsiasi titolo o causa.
4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della tariffa di cui all'apposito tariffario.
5. Il diritto ottenuto mediante la concessione cimiteriale è inalienabile in quanto bene demaniale;
6. Le concessioni si estinguono:
 - a) alla loro naturale scadenza, se non rinnovate;
 - b) a seguito della soppressione del cimitero;
 - c) a seguito di revoca disposta dal Comune per motivi di interesse pubblico.

ART. 15 DURATA DELLE CONCESSIONI

1. Tutte le concessioni sono a tempo determinato,
2. La durata delle concessioni decorre dalla data della morte ed è come segue definita:
 - a) aree destinate alla costruzione di cappelle/edicole/tombe di famiglia: 99 anni
 - b) loculi: 30 anni
 - c) ossari: 30 anni
 - d) sepolture a terra: 10 anni
3. Le tipologie di concessioni di cui alle lettere b), c), del precedente comma, possono essere prorogate, una sola volta, a domanda del Concessionario, per ulteriori 15 anni;
4. Alla scadenza della concessione e dell'eventuale mancanza di rinnovo si procederà all'esumazione o all'estumulazione della salma, dei resti o delle ceneri.
5. Qualora il rinnovo non sia stato richiesto, nei predetti termini, la concessione decadrà automaticamente e il loculo/ossario tornerà nelle disponibilità dell'Amministrazione Comunale.
6. Qualora il concessionario rinunci alla concessione prima della scadenza, i loculi/ossari rientrano nella piena disponibilità del Comune
7. È possibile per il Comune revocare le concessioni cimiteriali perpetue, pur se rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del d.P.R. n. 285/1990, nei casi in cui siano trascorsi almeno 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero

TRASPORTI FUNEBRI

ART. 16 NORME GENERALI PER I TRASPORTI

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune, sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui ai precedenti articoli, alla normativa nazionale e regionale in materia, nonché accompagnati dai documenti di autorizzazione al trasporto ed al seppellimento di cui alla normativa nazionale e regionale in materia.
2. I trasporti di cadavere, dal luogo del decesso ad altro luogo, sito anche in altro Comune, per l'espletamento del periodo di osservazione o per altri accertamenti sono disposti e autorizzati dall'autorità sanitaria secondo le disposizioni di cui all'art. 72 della Legge regionale n. 33 del 30.12.2009 e alle disposizioni di cui al Capo IV del D.P.R. 285/90.

ART. 17 MODALITÀ DEL TRASPORTO, PERCORSO E CORTEO

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al personale addetto ai cimiteri.
2. I cortei funebri debbono di regola seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero, se non vengono eseguite funzioni religiose
I cortei funebri non devono fare soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli o altro.
3. Ove il corteo funebre, per numero di partecipanti, per percorso seguito o per motivi di ordine pubblico, comportasse prevedibili difficoltà, il Sindaco può stabilire che lo stesso non venga effettuato.
4. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. Legge di Pubblica Sicurezza, comprende:
 - il prelievo della salma dal luogo di decesso o dal deposito di osservazione o dall'obitorio,
 - il tragitto alla Chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie e il proseguimento fino al Cimitero o altra destinazione richiesta, seguendo il percorso più breve.
5. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
6. È vietato fermare, disturbare e interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
7. Il Comune non esercita attività di trasporti funebri.
8. Fatte salve le autorizzazioni obbligatorie per legge, i trasporti funebri sono eseguiti a pagamento dai soggetti che esercitano l'attività funebre su richiesta diretta degli interessati.
9. Il Comune si occupa dei soli trasporti funebri e della fornitura della bara, ove necessario, nei seguenti casi:
 - a) servizio obbligatorio di trasporto di salma o cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
 - b) servizio obbligatorio di trasporto, di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico;
10. Ai fini dell'esecuzione dei trasporti obbligatori di cui al presente articolo, il Comune potrà avvalersi del gestore dei cimiteri o onoranze funebri autorizzate

ART. 18 RITI RELIGIOSI E CIVILI

1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'articolo 8 della Costituzione, devono essere richiesti direttamente dai familiari ed intervengono all'accompagnamento funebre.
2. Il defunto può sostare in chiesa o negli altri luoghi dedicati al culto per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.
3. Il Comune potrà definire degli spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali con rito civile, atti a consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto delle volontà del defunto e dei suoi familiari, ai sensi dell'art. 68 l.r. n. 33/2009.
4. Non vengono celebrati funerali nei giorni festivi, salvo casi eccezionali e su diretta disposizione del Sindaco. In caso di due festività consecutive si effettuerà il funerale nella giornata antecedente la festività oppure al terzo giorno dalla morte, escluso il giorno di Natale.

ART. 19 AMMISSIONE AL CIMITERO

1. Nel cimitero sono inumate e tumulate le salme e le ceneri di persone, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di razza o di religione, quando non venga richiesta altra destinazione come di seguito specificato:
 - a) decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) ovunque decedute ma che avevano nel Comune, al momento del decesso, la propria residenza;
 - c) alle persone nate a Ome, al loro coniuge, al convivente more uxorio, all'unito civilmente e ai figli
 - d) alle persone che sono state in passato residenti nel Comune di Ome per almeno 5 anni

- e) parti anatomiche riconoscibili (gli arti inferiori, superiori, le parti di essi) amputati a persone a cui sono stati amputati residenti nel Comune di Ome

2. È consentita l'introduzione di cassette metalliche e/o urne cinerarie, contenuti resti mortali e ceneri nei loculi, se ciò viene richiesto per consentire il ricongiungimento dei resti mortali o ceneri a salme di congiunti ivi tumulate, fino all'esaurimento della capienza.
3. È vietato il seppellimento di cadaveri in luogo diverso dal Cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 101 e seguenti del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, dall'art. 75 della legge regionale 33/2009.
4. Per ulteriori casistiche si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 50 del D.P.R. 10.09.1990 n. 28

INUMAZIONI E TUMULAZIONI

ART. 20 ASSEGNAZIONE POSTI E TIPOLOGIA DELLE SEPOLTURE

1. Nel Cimitero sono individuati spazi e zone adatte alle seguenti sepolture da destinare a:
 - a) inumazione in campo comune, con durata decennale, senza possibilità di rinnovo;
 - b) sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività (tombe e cappelle funerarie);
 - c) tumulazioni individuali (loculi);
 - d) cellette individuali per resti o ceneri (ossari);
 - e) ossario e cinerario comune.
2. La concessione dei posti deve risultare da regolare atto scritto, steso nelle forme di legge a spese del concessionario
3. Le nicchie e i loculi possono contenere un solo feretro per il quale viene fatta la concessione e non può essere ceduto in alcun modo ed a qualsiasi titolo;
4. I loculi singoli posti nella campata 63 e quelli di nuova costruzione vengono assegnati e concessi senza possibilità di libera scelta da parte del richiedente, secondo l'ordine di assegnazione prestabilito dall'Amministrazione.
5. I loculi che si rendono disponibili a seguito di estumulazioni ordinaria o straordinaria possono essere assegnati liberamente su richiesta del concessionario
6. Il loculo singolo viene ceduto esclusivamente all'atto della morte e non può quindi essere dato in concessione precedentemente alla morte, ad eccezione dei loculi adibiti alla sepoltura dei coniugi, per i quali valgono le regole di cui al successivo punto.
7. Nel caso che il concessionario, per qualsiasi motivo, rinunci alla concessione prima della scadenza contrattuale, il posto ritorna a disposizione dell'Amministrazione.
8. La rinuncia non può essere sottoposta a vincoli o condizione alcuna e l'area o manufatto torna quindi di proprietà del Comune senza diritto di rimborso alcuno.
9. Chiunque richieda un qualsiasi servizio cimiteriale, una concessione, l'apposizione di croci od altri simboli, (lapidi, busti, ecc.) o la costruzione di manufatti comunque denominati, s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari e col loro preventivo consenso, lasciando indenne il Comune e/o il soggetto gestore da qualsiasi contenzioso inerente e conseguente.
10. Non è consentito lo spostamento di salme per traslarle in altri loculi, se non nelle tombe di famiglia, per la cremazione o il trasferimento in altro cimitero
11. Le spese relative al cambio di sepoltura o alla traslazione della salma sono sempre a carico del richiedente.

ART. 21 TOMBE DEI CONIUGI

1. L'Amministrazione comunale individua un gruppo di tombe da adibire alla sepoltura dei coniugi che possono essere date in concessione nei seguenti casi:

- al superstite all'atto della morte del coniuge
- agli eredi all'atto della morte del secondo coniuge

2. Se all'atto della morte del coniuge superstite sono trascorsi meno di trent'anni dalla data di concessione, gli eredi sono tenuti alla stipula di un nuovo contratto trentennale con diritto di vedersi riconosciuto il credito in relazione al numero di anni mancanti alla scadenza dei trenta, credito da computarsi sulla base del corrispettivo fissato per il nuovo contratto suddiviso in trentesimi.

ART. 22 INUMAZIONE

1. Sono a inumazione le sepolture nella terra, secondo le norme dell'art. 68 e successivi del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Le inumazioni di norma, seguono immediatamente la consegna del feretro
3. Hanno la durata di anni 10, decorrendo dal giorno del decesso.
4. I campi sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità secondo l'ordine progressivo numerico assegnato alla sepoltura, senza distinzione di sesso.
5. Le inumazioni in campo comune sono soggette al pagamento di una tariffa prevista dall'Amministrazione Comunale a seguito di contratto di concessione
6. La posa di monumento, lapide o del solo cordolo, sono da eseguirsi non prima di sei mesi dalla data di inumazione e la loro manutenzione e conservazione è a carico interamente dei richiedenti la concessione o dei loro aventi causa.
7. Sulla fossa è permesso il collocamento di croci, monumenti o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo entro le dimensioni stabilite dal piano cimiteriale
8. Nei campi comuni, se richiesto, è prevista l'illuminazione votiva.
9. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione dei monumenti, il Comune procede con le modalità e i poteri di cui all'art. 63 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

ART. 23 TUMULAZIONE

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette per resti mortali od ossa o urne cinerarie in opere murarie, loculi o cripte, costruite dal Comune o dai concessionari di aree in cui siano conservati le spoglie mortali in feretri, cassette o urne, per un periodo di tempo determinato
2. Le tumulazioni di norma, seguono immediatamente la consegna del feretro
3. Ciascun loculo deve avere le caratteristiche indicate dal Regolamento Regionale 14/6/2022 n. 4.

ART. 24 TUMULAZIONI CON ANIMALI D'AFFEZIONE

1. Per volontà del defunto o su richiesta degli eredi, le ceneri dell'animale d'affezione possono essere tumulate, in teca separata, nello stesso loculo o nella tomba di famiglia del defunto.
2. La presenza dell'animale d'affezione deve essere riportata nei registri cimiteriali.
3. La volontà del defunto o degli eredi è espressa mediante dichiarazione scritta da presentare al comune in cui si trova il cimitero di destinazione delle ceneri.
4. Sulla lapide o sulla tomba di famiglia è fatto divieto di esporre fotografie dell'animale d'affezione ivi tumulato o di riportare iscrizioni.

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 25 – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI ORDINARIE

1. Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se, di norma, è preferibile abbiano luogo dal mese di febbraio a quello di novembre, escludendo giugno, luglio e agosto.
2. L'Ufficio Servizi Cimiteriali curerà periodicamente la stesura degli elenchi, ove possibile anticipando l'iter burocratico con una comunicazione scritta agli interessati, delle concessioni in scadenza per le quali si potrà richiedere, ove previsto, il rinnovo e di quelle scadute e non più rinnovabili, per le quali si dovrà procedere all'esumazione o estumulazione del feretro.
3. Il turno ordinario di inumazione in campo comune è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e cioè di dieci (10) anni.
4. Per tutte le altre tipologie di tumulazioni si procederà alle scadenze delle diverse durate, ai sensi del presente Regolamento
5. Delle operazioni di esumazione o estumulazione ordinaria, allo scadere del diritto d'uso della sepoltura è data preventiva comunicazione al concessionario, se reperibile, nonché verrà data preventiva pubblicità dal Comune, con pubbliche affissioni all'albo pretorio e all'ingresso del cimitero, per almeno 90 giorni, delle sepolture in scadenza, informando che nel caso di disinteresse alle operazioni di esumazione ed estumulazione ordinarie da parte dei familiari, il disinteresse equivale ad assenso alla esumazione ed estumulazione dei resti mortali ed inumazione (se necessario) in campo di demineralizzazione con oneri a carico del concessionario o aventi diritto.
6. Spetta all'incaricato della gestione cimiteriale, stabilire se un cadavere sia o meno mineralizzato al momento della esumazione, eventualmente acquisendo parere del responsabile del competente servizio dell'ATS (se necessario).
7. In caso di re-inumazione dei resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, è d'obbligo il trattamento di tali esiti con particolari sostanze biodegradanti, favorenti la ripresa dei processi di mineralizzazione, sia con l'addizione diretta sul resto mortale, sia nel terreno circostante il contenitore biodegradabile di detti resti mortali.
8. Le esumazioni e le estumulazioni, ordinarie e straordinarie, sono eseguite alla presenza di personale comunale o dal gestore del cimitero, che opera secondo modalità definite dal comune.
9. La presenza di personale dell'ATS può essere richiesta dal comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

ART. 26 ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE

1. Per l'esumazione o l'estumulazione straordinaria delle salme sono scrupolosamente osservate le norme ai sensi degli artt. 82 e seguenti del D.P.R. 285/90,
Per le operazioni di esumazione ed estumulazione straordinarie, non disposte dall'autorità giudiziaria, traslazione, cremazione di cadavere e di resti, necessita il consenso espresso dalla maggioranza degli aventi titolo.
2. Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione e venti per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'autorità Giudiziaria e del Sindaco

ART. 27 SPESE PER ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e straordinarie sono sottoposte al pagamento di apposite tariffe, approvate dalla Giunta Comunale.

ART. 28 MATERIALI RINVENUTI

Le monete, pietre preziose ed in genere le cose di valore che verranno rinvenute, debbono essere consegnate all'ufficio comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata; o altrimenti alienate a favore del Comune.

ART. 29 SMALTIMENTO DEI MATERIALI

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni e delle estumulazioni o alla scadenza delle concessioni, sono equiparati a rifiuti pericolosi, devono essere smaltiti secondo la normativa vigente entro e non oltre 30 giorni dall'inizio dei lavori di smantellamento.
2. Le operazioni di smaltimento dei materiali, a seguito di esumazioni e estumulazioni straordinarie, sono a carico del richiedente e devono essere eseguite da ditte specializzate e autorizzate a tali operazioni.

ART. 30 RACCOLTA DELLE OSSA

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.
2. In caso di collocamento in sepoltura privata, la raccolta delle ossa va effettuata in cassette di zinco, aventi dimensioni e caratteristiche previste dalla vigente normativa in materia da destinare nei seguenti modi, con oneri a carico dei richiedenti:
 - a) nelle cellette ossario,
 - b) nei loculi,
 - c) nelle tombe o in altre sepolture in concessione

CREMAZIONI

ART. 31 CREMAZIONI

1. Le disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri vengono regolamentate ai sensi della Legge 30/3/2001 n. 130 e dalla Legge Regionale 33/2009, e dal Regolamento Regionale 14/6/2022 n. 4. 19
2. Le ceneri potranno anche essere affidate ai familiari secondo la volontà del defunto o dei familiari aventi titolo, per la tumulazione, dispersione o affidamento
3. Le operazioni e i costi di cremazione sono a carico del richiedente.
4. La cremazione è ammessa anche nel caso di ritrovamento, a seguito di esumazione ed estumulazione ordinaria di salme non scheletrizzate.
5. Le ossa umane possono essere cremate quando sia stato acquisito l'assenso dei soggetti di cui al comma 1
6. Ove vi sia irreperibilità dei familiari, attestata dall'ufficiale d'anagrafe, dopo approfondite ricerche anagrafiche, l'autorizzazione è rilasciata dopo trenta giorni dalla compiuta pubblicazione all'albo pretorio del Comune di uno specifico avviso per la durata di 90 giorni consecutivi.
7. Per le ossa contenute nell'ossario Comune, la calcinazione viene disposta dal Comune stesso.

ART. 32 – URNE CINERARIE

1. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma o resti avviati a cremazione e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
2. A richiesta degli interessati, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, sulla base di concessione e previo versamento delle tariffe stabilite, l'urna potrà essere collocata all'interno del cimitero:
 - a) nelle cellette ossario;
 - b) nei loculi;
 - c) nelle tombe o in altre sepolture in concessione

3. Si rammenta che ogni tumulazione di una nuova urna cineraria in una sepoltura privata già in concessione, è vincolata alla dimensione del feretro, delle urne o della cassetta di resti già presente nella sepoltura stessa o di successiva tumulazione, in quanto lo spazio disponibile è contenuto.
4. È obbligatorio per il concessionario, o suo incaricato, verificare con largo anticipo rispetto alle operazioni di sepoltura richiesta lo spazio a disposizione, lasciando indenne il Comune da qualsiasi responsabilità.
5. Al fine di ricongiungere le ceneri a salme di congiunti ivi inumate l'urna può inoltre essere tumulata in un pozzetto ipogeo, costruito a cura del familiare, ricavato nello spessore del manufatto sepolcrale per fossa d'inumazione. Tale operazione è soggetta a tariffa di concessione per l'operazione di interrimento
6. Al termine dell'ordinario periodo di inumazione, le ceneri, se non diversamente disposto dagli aventi diritto, sono versate nel cinerario comune.
7. Non sussiste il diritto di rinnovo.
8. Non è possibile effettuare l'inumazione in campo comune di urne cinerarie.

ART. 33 DISPERSIONE DELLE CENERI

1. La dispersione delle ceneri, nel rispetto della volontà del defunto, è ammessa, nei luoghi indicati dalla legge 130/2001, dalla L.R. 33/2009 e dal Regolamento Regionale n. 4/2022.
2. È delimitato all'interno dell'area cimiteriale il Giardino delle Rimembranze. L'area dovrà essere delimitata da un cordolo o da idonea pavimentazione (art. 26 Regolamento Regionale n. 4/2022).
3. La dispersione delle ceneri può avvenire sia nel Giardino delle rimembranze che nel cinerario comune, ed è eseguita a titolo gratuito.
4. L'urna cineraria rimasta vuota sarà smaltita a cura del Comune, con tariffa di smaltimento a carico dei richiedenti il servizio.
5. Al di fuori dei cimiteri, la dispersione delle ceneri può avvenire nei luoghi previsti dalla legislazione vigente.
6. In assenza di qualunque indicazione sul luogo della dispersione delle ceneri, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse nel cinerario Comunale o nel Giardino delle Rimembranze.
7. La dispersione delle ceneri, al di fuori del cimitero e del giardino delle rimembranze, è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui alla lettera b), numero 2) dell'art. 3 della legge 130/2001, cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune;
8. La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

TOMBE DI FAMIGLIA

ART. 34 TOMBE DI FAMIGLIA

1. Nel rispetto del Piano cimiteriale del presente Regolamento, l'Amministrazione comunale può concedere a persone fisiche, residenti nel Comune ovvero che abbiano familiari sepolti presso il Cimitero, a seguito di presentazione di istanza di parte, aree destinate alla realizzazione di tombe di famiglia a sistema di tumulazione ovvero tombe di famiglia realizzate direttamente dall'Amministrazione comunale, secondo le tariffe in vigore.
2. È facoltà dell'Amministrazione comunale procedere a specifici processi di assegnazione qualora particolari condizioni sulla disponibilità delle suddette lo rendessero necessario.
3. Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse:
 - a) ad una o più persone per esse esclusivamente
 - b) ad una famiglia
 - c) ad Enti, corporazioni, fondazioni

4. Nel caso della lettera a) la concessione si intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.
5. La titolarità della concessione alla morte del Concessionario passa agli eredi per successione legittima o testamentaria
6. I parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla precedente lettera b) sono:
- gli ascendenti in linea retta in qualunque grado
 - i discendenti in linea in qualunque grado e i loro coniugi
 - il coniuge, unito civilmente, convivente more uxorio
 - quanti indicati dal concessionario all'atto della stipula del contratto
7. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone o enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
8. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla precedente lettera c) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.
9. Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati.
10. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati o abbandonati; venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprassuolo con libertà di cessione o di concessione a chiunque.
11. Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti
12. La tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei medesimi, come previsto dal comma 2 dell'art. 93, del Dpr 285/90, è consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta indirizzata al Sindaco, di anche uno solo dei concessionari, vi sia il consenso di tutti i medesimi concessionari e la convivenza stessa sia protratta fino al momento del decesso. La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemeritenze è demandata al Sindaco.
13. La realizzazione del manufatto e la manutenzione della sepoltura sono a carico del Concessionario.
14. Ogni istanza inerente alla sepoltura dovrà essere presentata in nome e per conto e con il preventivo consenso del/i Concessionario/i, sollevando l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità derivante da falsa dichiarazione.

ART. 35 DURATA CONCESSIONE TOMBE DI FAMIGLIA

1. Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali hanno la durata di anni 99 salvo rinnovo. Scaduto tale periodo, gli interessati dovranno chiederne la conferma perché si possa constatare che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o della cappella.
2. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono, quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune.
3. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere avvisi per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune.
4. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della concessione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.
5. Non è consentita la tumulazione di salme nelle tombe di famiglia nell'ultimo decennio della concessione, a meno che il concessionario non provveda al rinnovo al momento della tumulazione.

6. In caso di mancato rinnovo, le salme tumulate nei dieci anni precedenti l'ultimo decennio della concessione, resteranno nei loculi fino alla concorrenza dei trent'anni, per gli altri si provvederà ad esumazione, cadendo la tomba nella libera disponibilità del Comune.

LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO

ART. 36 MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

La manutenzione delle sepolture spetta ai concessionari per le parti da questi costruite, installate o comunque presenti all'interno della concessione, indipendentemente dal soggetto che abbia provveduto alla loro costruzione. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutate indispensabili od opportune per motivi di decoro, di sicurezza o di igiene.

ART. 37 LAVORI EDILI ALL'INTERNO DEL CIMITERO

1. Nessun lavoro è eseguito dai privati nel cimitero senza l'autorizzazione comunale
2. Per l'esecuzione di opere cimiteriali come nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati possono avvalersi di privati imprenditori a loro libera scelta.
3. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso a eseguire lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.
4. L'esecuzione dei lavori deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve arrecare pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
5. Per l'occupazione temporanea del suolo cimiteriale necessario per l'esecuzione dei lavori, trovano applicazione la vigente normativa in materia di applicazione della tariffa

ART. 38 RECINZIONI AREE - MATERIALI DI SCAVO

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose e/o persone.
2. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile del servizio.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta rimossi e trasportati alle discariche autorizzate, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate e l'area circostante il manufatto allo stato dei luoghi.

ART. 39 ORARI DI LAVORO

1. Alle ore 12.30 dei giorni prefestivi cessa qualsiasi attività ed i cantieri sono riordinati
2. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal Responsabile di servizio.
3. È vietato lavorare durante lo svolgimento di riti funebri e durante lo svolgimento di servizio di inumazione/tumulazione se questo interessa giardini/loculi in prossimità del posto in cui si stanno eseguendo i lavori.
4. Nel periodo dal 26 ottobre al 1 dicembre, le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali e allo smontaggio di armature e ponti.

ART. 40 VIGILANZE

Il Responsabile competente vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla Legge.

NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 41 EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore. Vengono tuttavia riconosciuti diritti pregressi consolidati, debitamente documentati, sorti nel rispetto del precedente regolamento o di provvedimenti adottati in sua conformità.
2. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.
3. Per ogni fattispecie non contemplata, ci si riferisca al testo del Regolamento Regionale 9 novembre 2004 n. 6, modificato dal successivo del 6 febbraio 2007 n. 1 che in ogni caso prevale su qualsiasi indicazione del presente Regolamento Locale che eventualmente, per mero errore materiale, non fosse conforme alla norma regionale.

ART. 42 SANZIONI

Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta alle sanzioni previste dalle norme di Legge vigenti in materia, nonché a sanzioni, come previsto dall'art. 7 bis del TUEL, da applicarsi con le procedure di cui alla Legge 24.11.1981 n. 689 e successive integrazioni e modifiche, il cui importo è determinato con deliberazione di Giunta Comunale.

ART. 43 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore secondo quanto disposto dalle norme statutarie vigenti.